

Commerciale  
Fallimento

## Per l'insinuazione al passivo basta l'estratto di ruolo

di Leda Rita Corrado - Avvocato in Genova, Giornalista pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca

Nell'ordinanza n. 18120 del 2017 la Sesta Sezione della Corte di Cassazione conferma il proprio consolidato orientamento sulla sufficienza del(l'estratto di) ruolo per l'ammissione al passivo fallimentare di crediti tributari e previdenziali ex art. 87, comma 2, d.p.r. n. 602 del 1973. In presenza di contestazioni del curatore, il Collegio fa salva la necessità di ammissione con riserva, da sciogliere allorché sia stata definita la sorte dell'impugnazione esperibile davanti al giudice tributario ex art. 88, comma 2, d.p.r. n. 602 del 1973.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI	
<b>Conformi</b>	Cass. Civ., sez. VI civ. - T, 31 maggio 2011 (ord.), n. 12019; Cass. Civ., sez. I civ., 17 marzo 2014, n. 6126; Cass. Civ., sez. VI civ. - I, 11 novembre 2016 (ord.), n. 23110
<b>Difformi</b>	Cass. Civ., sez. I civ., 17 giugno 1998, n. 6032 (fatti-specie ante modifiche d.lgs. n. 46 del 1999)

L'Agente della riscossione presenta ricorso per insinuare nel fallimento di una società di capitali alcuni **crediti tributari** documentati da **estratti di ruolo**. La domanda di ammissione al passivo viene rigettata perché i crediti tributari non sono stati portati da **cartelle di pagamento** previamente notificate alla società fallita o al curatore. Tale esegesi viene confermata dal Tribunale nel giudizio di opposizione allo stato passivo.

Nella sentenza n. 18120 del 2017 la Sesta Sezione della Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'Agente della riscossione e **cassa con rinvio** il decreto impugnato.

La Suprema Corte ribadisce che l'ammissione al passivo dei crediti tributari è richiesta dall'Agente della riscossione sulla base del semplice **ruolo**, senza che occorra, in difetto di

espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale. Fondamento di tale soluzione è l'**art. 87, comma 2, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602**, che, nel testo introdotto dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, dispone quanto segue: "Se il debitore [...] è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al passivo della procedura".

Il **diritto di difesa della curatela** non è violato, posto che il curatore ha conoscenza della pretesa tributaria grazie al deposito del ruolo in sede di insinuazione al passivo (cfr. Cass., sez. VI civ. - I, 11 novembre 2016 (ord.), n. 23110).

In presenza di contestazioni del curatore, il Collegio fa salva la necessità di **ammissione con riserva**, da sciogliere allorché sia stata definita la sorte dell'impugnazione esperibile davanti al giudice tributario ex art. 88, comma 2, d.p.r. n. 602 del 1973.

Nella pronuncia in rassegna la Corte di Cassazione si allinea a un **orientamento già consolidato** (cfr. Cass., sez. VI civ. - T, 31 maggio 2011 (ord.), n. 12019; Cass., sez. I civ., 17 marzo 2014, n. 6126; Cass., sez. VI civ. - I, 11 novembre 2016 (ord.), n. 23110).

Esiste un precedente che ha qualificato la notificazione della cartella esattoriale quale presupposto per l'ammissione al passivo del credito tributario o previdenziale (Cass. Civ., sez. I civ., 17 giugno 1998, n. 6032), ma esso si riferisce alla disciplina anteriore alle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 46 del 1999.

Meritevole di menzione è altresì la sentenza n. 4126 del 2012 con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che la domanda di ammissione al passivo di un fallimento avente a oggetto un credito di natura tributaria, presentata dall'Amministrazione finanziaria, non presuppone necessariamente, ai fini del buon esito della stessa, la precedente iscrizione a ruolo del credito azionato, la notifica della cartella di pagamento e l'allegazione all'istanza della documentazione comprovante l'avvenuto espletamento delle dette incombenze, potendo viceversa essere basata anche su titolo di diverso tenore. Nella specie, la domanda era fondata su titoli erariali, fogli prenotati a ruolo, sentenze tributarie di rigetto dei ricorsi del contribuente.

### Riferimenti normativi

Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza 21 luglio 2017, n. 18120